5112/ 2539

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri e, in particolare, gli articoli 101, comma quinto, e 107, comma primo, lettera e);

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri n. 032/1698 del 26 aprile 2000, e in particolare gli articoli 1 e 3, con i quali, a norma delle succitate disposizioni, sono state, rispettivamente, individuate le sedi nelle quali i funzionari diplomatici possono svolgere le funzioni del grado immediatamente superiore e le sedi nelle quali i segretari di legazione maturano il requisito per la promozione a consigliere di legazione previsto dall'articolo 107, comma primo, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri n. 2964 del 22 settembre 2000, con il quale è stato integrato l'articolo 1 del succitato decreto 26 aprile 2000;

Ritenuto opportuno aggiornare le disposizioni succitate, alla luce dell'evoluzione del contesto internazionale e delle conseguenti esigenze di servizio;

D E C R E T A:

Art. 1

1. Le funzioni del grado immediatamente superiore di cui all'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, possono essere conferite esclusivamente in relazione ai posti di funzione presso uffici consolari.

Art. 2

1. Il requisito dei due anni di servizio di cui all'articolo 107, comma primo, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è maturato in uno o più dei seguenti uffici all'estero:

a) rappresentanze diplomatiche aventi sede in Paesi diversi dai seguenti: Albania, Andorra, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Repubblica ceca, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,

Giappone, Grecia, Irlanda, Italia, Islanda, Israele, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Ungheria;

b) uffici consolari aventi sede in Paesi diversi dai seguenti: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Repubblica ceca, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Ungheria;

c) uffici consolari aventi sede nelle seguenti città: Charleroi, Metz, Hannover, Stoccarda, Dortmund, Friburgo in Brisgovia, Manchester, Zurigo, Basilea.

Art. 3

1. Salvo quanto disposto al comma 2, gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro degli affari esteri 26 aprile 2000 e il decreto del Ministro degli affari esteri 22 settembre 2000 cessano di trovare applicazione dalla data di adozione del presente decreto.

2. Gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro degli affari esteri 26 aprile 2000 e il decreto del Ministro degli affari esteri 22 settembre 2000 continuano ad applicarsi, limitatamente ai posti di funzione assegnati sulla base di comunicazione diramata, ai sensi dell'articolo 110-bis del d.P.R. n. 18 del 1967, prima della data di adozione del presente decreto ovvero, per i consoli generali di prima classe, ai posti di funzione coperti sulla base di provvedimento di destinazione adottato prima della medesima data.

Art. 4

1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 22 NOV 2021

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Relazione illustrativa

Il decreto in esame è previsto dagli articoli 101, comma quinto, e 107, comma primo, lettera e), del DPR n. 18/1967, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri. Dopo quasi due decenni dall'ultima revisione, il mutato contesto internazionale, sia in termini geopolitici che di sicurezza, e la conseguente evoluzione della rilevanza e delle condizioni operative dei vari uffici all'estero rendono opportuno un aggiornamento.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 contiene, a norma dell'articolo 101, comma quinto, del DPR n. 18/1967, l'elenco delle sedi nelle quali possono essere conferite, per esigenze di servizio, a funzionari diplomatici compresi nei primi due terzi dell'organico del grado le funzioni del grado immediatamente superiore. Rispetto alle disposizioni attualmente in vigore (articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri 26 aprile 2000 e decreto del Ministro degli affari esteri 22 settembre 2000), il novero delle sedi e degli incarichi interessati da questa possibilità è sensibilmente ridotto: le sedi sono ridotte dalle 145 sedi attuali (103 ambasciate e 42 uffici consolari situati in qualsiasi Paese diverso da Europa occidentale e Nordamerica) a 79, corrispondenti al numero degli uffici consolari di prima categoria diversi dalle agenzie consolari (cui i funzionari diplomatici non possono essere destinati) e dai viceconsolati (che possono essere affidati solo a diplomatici al grado iniziale con meno di quattro anni di anzianità e che quindi non possono essere assegnati a funzionari diplomatici del grado immediatamente inferiore, in quanto tale grado non esiste). Quanto ai posti di funzione, in base ai succitati decreti del 2000, tutti i posti di funzione assegnabili ad appartenenti alla carriera diplomatica nelle 145 sedi sono astrattamente suscettibili di conferimento delle funzioni superiori, mentre il provvedimento in esame restringe la possibilità ai soli posti in 79 uffici consolari (consolati, consolati di prima classe, consolati generali, consolati generali di prima classe). Dal novero delle sedi nelle quali si possono conferire mansioni superiori sono pertanto espunte 103 ambasciate, mentre sono aggiunti 37 uffici consolari.
Il criterio di individuazione delle sedi cui applicare la possibilità contemplata dall'articolo 101, quinto comma, del DPR n. 18/1967 è la particolare gravosità dei compiti, le maggiori responsabilità di ordine amministrativo connesse con le funzioni consolari e la sensibile esposizione verso l'esterno connessa in particolar modo con la titolarità di un ufficio consolare, ma più in generale con lo svolgimento di compiti presso uffici consolari.

L'articolo 2 contiene l'elenco degli uffici all'estero nelle quali i segretari di legazione maturano il requisito dei due anni di servizio previsto dall'articolo 107, primo comma, lettera e), del DPR n. 18/1967. Rispetto alla disciplina attualmente in vigore (articolo 3 del decreto del Ministro degli affari esteri 26 aprile 2000), si espungono dal novero delle sedi in cui il requisito sarà maturato le ambasciate in Albania, Argentina Bulgaria, Croazia, Giappone, Israele, Romania, Russia, Serbia e Slovacchia e i consolati generali a Fiume (Croazia), Osaka (Giappone) e Valona (Albania), mentre si includono nel novero alcuni uffici consolari in Europa

(Charleroi, Metz, Hannover, Stoccarda, Dortmund, Friburgo, Manchester, Zurigo, Basilea) caratterizzati da situazioni operative particolarmente complesse.
Il criterio di individuazione delle sedi è l'esigenza di assicurare una completa copertura dei posti disponibili: la possibilità di maturare l'adempimento per la promozione a consigliere di legazione è stata esclusa per sedi che, nel corso degli anni, non hanno registrato difficoltà di copertura, mentre è stata prevista per sedi in relazione alle quali tale difficoltà è stata riscontrata, soprattutto in relazione alla gravosità dell'incarico. Tale criterio discende peraltro da un'esigenza di favorire, nel corso dei primi anni di carriera, la maturazione di esperienze diversificate di lavoro nell'ambito di sedi all'estero con caratteristiche differenziate.

L'articolo 3 prevede il regime transitorio. Il nuovo regime si applicherà ai provvedimenti di assegnazione disposti sulla base di avvisi pubblicati a norma dell'articolo 110-bis del DPR n. 18/1967 successivi alla data di emanazione del decreto e, per i posti di funzione non soggette a tale regime (titolarità di consolato generale di prima classe), sulla base di provvedimenti di destinazione adottati in successivamente alla medesima data.

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Relazione tecnica

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 1 riduce considerevolmente il numero di posti di funzione conferibili a funzionari diplomatici compresi nei primi due terzi del grado immediatamente inferiore a quello indicato nella tabella 1 prevista dall'articolo 101, comma terzo, lettera b), del DPR n. 18/1967. Infatti, secondo le disposizioni attualmente in vigore, sono suscettibili di conferimento di funzioni del grado superiore tutti i posti di funzione (eccetto quello di capo di rappresentanza diplomatica) degli uffici indicati dall'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri 26 aprile 2000 e dal decreto del Ministro degli affari esteri 22 settembre 2000 (103 ambasciate e 42 uffici consolari). Il provvedimento in esame restringe tale possibilità al solo posto di funzione di 79 uffici consolari (77 consolati generali e consolati operanti al 31 dicembre 2020 più il consolato a Manchester e il consolato generale a Bangalore, recentemente istituiti). Dal computo degli uffici consolari rilevante per l'applicazione della disposizione in esame restano esclusi i viceconsolati (in quanto nella carriera diplomatica non esiste un grado inferiore a quello previsto per la piena titolarità di tali uffici, ovvero segretario di legazione con meno di quattro anni di anzianità) e le agenzie consolari (alle quali i funzionari diplomatici non possono essere assegnati). Come attualmente previsto, tutte le rappresentanze permanenti resteranno escluse dalla possibilità, del conferimento di funzioni superiori: riguardo a dette sedi, il provvedimento non è pertanto innovativo.

Si precisa al riguardo che il conferimento di un posto di funzione del grado immediatamente superiore è una mera facoltà dell'amministrazione e non costituisce in capo al funzionario alcun diritto. Poiché l'ordinamento speciale della carriera diplomatica prevede espressamente e in via ordinaria tale possibilità, lo svolgimento di tali funzioni non può dare luogo ad alcuna pretesa sul piano dell'avanzamento di carriera o della retribuzione, ferma restando, nel periodo di servizio interessato, la corresponsione dell'indennità di servizio all'estero ragguagliata al posto di funzione ricoperto sulla base del decreto di destinazione.

Il criterio di individuazione delle sedi cui applicare la possibilità contemplata dall'articolo 101, quinto comma, del DPR n. 18/1967 è la particolare gravosità dei compiti, le maggiori responsabilità di ordine amministrativo connesse con le funzioni consolari e la sensibile esposizione verso l'esterno connessa in particolar modo con la titolarità di un ufficio consolare, ma più in generale con lo svolgimento di compiti presso uffici consolari.

Si allega, per maggiore chiarezza, l'elenco di tutte le ambasciate e di tutti gli uffici consolari di prima categoria (con esclusione delle agenzie consolari, cui i funzionari diplomatici non possono essere assegnati, e dei viceconsolati, non suscettibili di attribuzione di funzioni del grado superiore nell'ambito della carriera diplomatica). In relazione a ciascuna sede viene indicato, sia allo stato attuale che dopo l'applicazione del decreto in esame, se è possibile o meno il conferimento di funzioni superiori.

L'articolo 2 ha natura meramente ordinamentale, limitandosi a riguardare i requisiti per la promozione a consigliere di legazione. Si precisa che al servizio all'estero in sedi utili per la maturazione del requisito cosiddetto "di adempimento" non è connessa alcuna maggiorazione del trattamento economico né di natura stipendiale né di natura indennitaria.
Rispetto alla disciplina attualmente in vigore (articolo 3 del decreto del Ministro degli affari esteri 26 aprile 2000), si espungono dal novero delle sedi in cui il requisito sarà maturato le ambasciate in Albania, Argentina Bulgaria, Croazia, Giappone, Israele, Romania, Russia, Serbia e Slovacchia e i consolati generali a Fiume (Croazia), Osaka (Giappone) e Valona (Albania), mentre si includono nel novero alcuni uffici consolari in Europa (Charleroi, Metz, Hannover, Stoccarda, Dortmund, Friburgo, Manchester, Zurigo, Basilea) caratterizzati da situazioni operative particolarmente complesse.
Il criterio di individuazione delle sedi è l'esigenza di assicurare una completa copertura dei posti disponibili: la possibilità di maturare l'adempimento per la promozione a consigliere di legazione è stata esclusa per sedi che, nel corso degli anni, non hanno registrato difficoltà di copertura, mentre è stata prevista per sedi in relazione alle quali tale difficoltà è stata riscontrata, soprattutto in relazione alla gravosità dell'incarico. Tale criterio discende peraltro da un'esigenza di favorire, nel corso dei primi anni di carriera, la maturazione di esperienze diversificate di lavoro nell'ambito di sedi all'estero con caratteristiche differenziate.

L'articolo 3 contiene una disposizione transitoria finalizzata a prevenire il contenzioso, escludendo modifiche nel regime giuridico ed economico dei posti di funzione all'estero attualmente ricoperti o per quelli assegnati sulla base di provvedimenti precedenti all'emanazione del decreto in esame. Conformemente alle procedure di assegnazione all'estero dei funzionari diplomatici, il *dies a quo* a partire dal quale si applica il nuovo regime è individuato, per ciascun posto, nella data di diramazione dell'avviso previsto dall'articolo 110-bis, primo comma, del DPR n. 18/1967, ovvero, per i consoli generali di prima classe cui tale modalità non è applicabile (art. 110-bis, comma secondo, del DPR n. 18/1967), nella data di adozione del provvedimento di destinazione.

Si precisa infine che la disciplina relativa al conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica a consiglieri d'ambasciata, a norma dell'articolo 101, sesto comma, del DPR n. 18/1967, resta immutata rispetto alle disposizioni attualmente vigenti, contenute nell'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 26 aprile 2000 e nel decreto del Ministro degli affari esteri 17 gennaio 2003 che non sono oggetto di modifica da parte del decreto in esame.

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

N.	SEDE	PAESE	AREA	FUNZIONI SUPERIORI	
				attuale	dopo riforma
1	AMBASCIATA D' ITALIA LUANDA	ANGOLA	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
2	AMBASCIATA D'ITALIA OUAGADOUGOU	BURKINA FASO	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
3	AMBASCIATA D' ITALIA YAOUNDE'	CAMEROUN	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
4	AMBASCIATA D' ITALIA BRAZZAVILLE	CONGO	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
5	AMBASCIATA D' ITALIA ABIDJAN	COSTA D'AVORIO	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
6	AMBASCIATA D' ITALIA ASMARA	ERITREA	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
7	AMBASCIATA D' ITALIA ADDIS ABEBA	ETIOPIA	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
8	AMBASCIATA D' ITALIA LIBREVILLE	GABON	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
9	AMBASCIATA D' ITALIA ACCRA	GHANA	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
10	AMBASCIATA D' ITALIA CONAKRY	GUINEA	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
11	AMBASCIATA D' ITALIA NAIROBI	KENIA	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
12	AMBASCIATA D'ITALIA BAMAKO	MALI	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
13	AMBASCIATA D' ITALIA MAPUTO	MOZAMBICO	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
14	AMBASCIATA D' ITALIA NIAMEY	NIGER	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
15	AMBASCIATA D' ITALIA ABUJA	NIGERIA	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
16	AMBASCIATA D' ITALIA KINSHASA	REP.DEM. DEL CONGO	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
17	AMBASCIATA D' ITALIA DAKAR	SENEGAL	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
18	AMBASCIATA D' ITALIA MOGADISCIO	SOMALIA	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
19	AMBASCIATA D' ITALIA PRETORIA	SUD AFRICA	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
20	AMBASCIATA D' ITALIA KHARTOUM	SUDAN	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
21	AMBASCIATA D' ITALIA DAR-ES-SALAAM	TANZANIA	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
22	AMBASCIATA D' ITALIA KAMPALA	UGANDA	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
23	AMBASCIATA D' ITALIA LUSAKA	ZAMBIA	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
24	AMBASCIATA D' ITALIA HARARE	ZIMBABWE	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	NO
25	AMBASCIATA D' ITALIA BUENOS AIRES	ARGENTINA	AMERICHE	SI	NO
26	AMBASCIATA D' ITALIA LA PAZ	BOLIVIA	AMERICHE	SI	NO
27	AMBASCIATA D' ITALIA BRASILIA	BRASILE	AMERICHE	SI	NO
28	AMBASCIATA D' ITALIA SANTIAGO	CILE	AMERICHE	SI	NO
29	AMBASCIATA D' ITALIA BOGOTA'	COLOMBIA	AMERICHE	SI	NO
30	AMBASCIATA D' ITALIA SAN JOSE' DE COSTA RICA	COSTA RICA	AMERICHE	SI	NO
31	AMBASCIATA D' ITALIA L'AVANA	CUBA	AMERICHE	SI	NO
32	AMBASCIATA D' ITALIA QUITO	ECUADOR	AMERICHE	SI	NO
33	AMBASCIATA D' ITALIA SAN SALVADOR	EL SALVADOR	AMERICHE	SI	NO
34	AMBASCIATA D' ITALIA CITTA' DI GUATEMALA	GUATEMALA	AMERICHE	SI	NO
35	AMBASCIATA D' ITALIA CITTA' DEL MESSICO	MESSICO	AMERICHE	SI	NO
36	AMBASCIATA D' ITALIA MANAGUA	NICARAGUA	AMERICHE	SI	NO
37	AMBASCIATA D' ITALIA PANAMA	PANAMA	AMERICHE	SI	NO
38	AMBASCIATA D' ITALIA ASSUNZIONE	PARAGUAY	AMERICHE	SI	NO
39	AMBASCIATA D' ITALIA LIMA	PERU'	AMERICHE	SI	NO
40	AMBASCIATA D' ITALIA SANTO DOMINGO	REPUBBLICA DOMINICANA	AMERICHE	SI	NO
41	AMBASCIATA D' ITALIA MONTEVIDEO	URUGUAY	AMERICHE	SI	NO
42	AMBASCIATA D' ITALIA CARACAS	VENEZUELA	AMERICHE	SI	NO
43	AMBASCIATA D' ITALIA KABUL	AFGHANISTAN	ASIA E OCEANIA	SI	NO
44	AMBASCIATA D' ITALIA JEREVAN	ARMENIA	ASIA E OCEANIA	SI	NO
45	AMBASCIATA D' ITALIA CANBERRA	AUSTRALIA	ASIA E OCEANIA	SI	NO
46	AMBASCIATA D' ITALIA BAKU	AZERBAIJAN	ASIA E OCEANIA	SI	NO
47	AMBASCIATA D' ITALIA DHAKA	BANGLADESH	ASIA E OCEANIA	SI	NO
48	AMBASCIATA D' ITALIA PECHINO	CINA	ASIA E OCEANIA	SI	NO
49	AMBASCIATA D' ITALIA SEOUL	COREA	ASIA E OCEANIA	SI	NO
50	AMBASCIATA D' ITALIA MANILA	FILIPPINE	ASIA E OCEANIA	SI	NO
51	AMBASCIATA D' ITALIA TBLISI	GEORGIA	ASIA E OCEANIA	SI	NO
52	AMBASCIATA D' ITALIA NEW DELHI	INDIA	ASIA E OCEANIA	SI	NO
53	AMBASCIATA D' ITALIA JAKARTA	INDONESIA	ASIA E OCEANIA	SI	NO
54	AMBASCIATA D' ITALIA NUR-SULTAN	KAZAKISTAN	ASIA E OCEANIA	SI	NO
55	AMBASCIATA D' ITALIA KUALA LUMPUR	MALAYSIA	ASIA E OCEANIA	SI	NO
56	AMBASCIATA D' ITALIA ULAANBAATAR	MONGOLIA	ASIA E OCEANIA	SI	NO
57	AMBASCIATA D' ITALIA YANGON	MYANMAR	ASIA E OCEANIA	SI	NO
58	AMBASCIATA D' ITALIA WELLINGTON	NUOVA ZELANDA	ASIA E OCEANIA	SI	NO
59	AMBASCIATA D' ITALIA ISLAMABAD	PAKISTAN	ASIA E OCEANIA	SI	NO
60	AMBASCIATA D' ITALIA SINGAPORE	SINGAPORE	ASIA E OCEANIA	SI	NO
61	AMBASCIATA D' ITALIA COLOMBO	SRY LANKA	ASIA E OCEANIA	SI	NO
62	AMBASCIATA D' ITALIA BANGKOK	THAILANDIA	ASIA E OCEANIA	SI	NO
63	AMBASCIATA D' ITALIA ASHGABAT	TURKMENISTAN	ASIA E OCEANIA	SI	NO
64	AMBASCIATA D' ITALIA TASHKENT	UZBEKISTAN	ASIA E OCEANIA	SI	NO
65	AMBASCIATA D' ITALIA HANOI	VIETNAM	ASIA E OCEANIA	SI	NO
66	AMBASCIATA D' ITALIA TIRANA	ALBANIA	EUROPA	SI	NO
67	AMBASCIATA D' ITALIA MINSK	BIELORUSSIA	EUROPA	SI	NO

N.	SEDE	PAESE	AREA	FUNZIONI SUPERIORI	
				attuale	dopo riforma
68	AMBASCIATA D' ITALIA SARAJEVO	BOSNIA ERZEGOVINA	EUROPA	SI	NO
69	AMBASCIATA D' ITALIA SOFIA	BULGARIA	EUROPA	SI	NO
70	AMBASCIATA D' ITALIA NICOSIA	CIPRO	EUROPA	SI	NO
71	AMBASCIATA D' ITALIA ZAGABRIA	CROAZIA	EUROPA	SI	NO
72	AMBASCIATA D' ITALIA TALLINN	ESTONIA	EUROPA	SI	NO
73	AMBASCIATA D' ITALIA PRISTINA	KOSOVO	EUROPA	SI	NO
74	AMBASCIATA D' ITALIA RIGA	LETTONIA	EUROPA	SI	NO
75	AMBASCIATA D' ITALIA VILNIUS	LITUANIA	EUROPA	SI	NO
76	AMBASCIATA D' ITALIA CHISINAU	MOLDOVA	EUROPA	SI	NO
77	AMBASCIATA D' ITALIA PODGORICA	MONTENEGRO	EUROPA	SI	NO
78	AMBASCIATA D' ITALIA VARSAVIA	POLONIA	EUROPA	SI	NO
79	AMBASCIATA D' ITALIA PRAGA	REPUBBLICA CECA	EUROPA	SI	NO
80	AMBASCIATA D' ITALIA SKOPJE	REPUBBLICA DI MACEDONIA DE	EUROPA	SI	NO
81	AMBASCIATA D' ITALIA BUCAREST	ROMANIA	EUROPA	SI	NO
82	AMBASCIATA D' ITALIA BELGRADO	SERBIA	EUROPA	SI	NO
83	AMBASCIATA D' ITALIA BRATISLAVA	SLOVACCHIA	EUROPA	SI	NO
84	AMBASCIATA D' ITALIA ANKARA	TURCHIA	EUROPA	SI	NO
85	AMBASCIATA D' ITALIA KIEV	UCRAINA	EUROPA	SI	NO
86	AMBASCIATA D' ITALIA ALGERI	ALGERIA	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	NO
87	AMBASCIATA D' ITALIA RIAD	ARABIA SAUDITA	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	NO
88	AMBASCIATA D' ITALIA MANAMA	BAHREIN	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	NO
89	AMBASCIATA D' ITALIA IL CAIRO	EGITTO	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	NO
90	AMBASCIATA D' ITALIA ABU DHABI	EMIRATI ARABI UNITI	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	NO
91	AMBASCIATA D' ITALIA AMMAN	GIORDANIA	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	NO
92	AMBASCIATA D' ITALIA TEHERAN	IRAN	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	NO
93	AMBASCIATA D' ITALIA BAGHDAD	IRAQ	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	NO
94	AMBASCIATA D' ITALIA TEL AVIV	ISRAELE	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	NO
95	AMBASCIATA D' ITALIA AL KUWAIT	KUWAIT	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	NO
96	AMBASCIATA D' ITALIA BEIRUT	LIBANO	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	NO
97	AMBASCIATA D' ITALIA TRIPOLI	LIBIA	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	NO
98	AMBASCIATA D' ITALIA RABAT	MAROCCO	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	NO
99	AMBASCIATA D' ITALIA MASCATE	OMAN	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	NO
100	AMBASCIATA D' ITALIA DOHA	QATAR	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	NO
101	AMBASCIATA D' ITALIA DAMASCO	SIRIA	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	NO
102	AMBASCIATA D' ITALIA TUNISI	TUNISIA	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	NO
103	AMBASCIATA D' ITALIA SANA'A	YEMEN	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	NO
104	AMBASCIATA D' ITALIA OTTAWA	CANADA	AMERICHE	NO	NO
105	AMBASCIATA D' ITALIA WASHINGTON	STATI UNITI	AMERICHE	NO	NO
106	AMBASCIATA D' ITALIA TOKYO	GIAPPONE	ASIA E OCEANIA	NO	NO
107	AMBASCIATA D' ITALIA VIENNA	AUSTRIA	EUROPA	NO	NO
108	AMBASCIATA D' ITALIA BRUXELLES	BELGIO	EUROPA	NO	NO
109	AMBASCIATA D' ITALIA COPENAGHEN	DANIMARCA	EUROPA	NO	NO
110	AMBASCIATA D' ITALIA MOSCA	FEDERAZIONE RUSSA	EUROPA	NO	NO
111	AMBASCIATA D' ITALIA HELSINKI	FINLANDIA	EUROPA	NO	NO
112	AMBASCIATA D' ITALIA PARIGI	FRANCIA	EUROPA	NO	NO
113	AMBASCIATA D' ITALIA BERLINO	GERMANIA	EUROPA	NO	NO
114	AMBASCIATA D' ITALIA LONDRA	GRAN BRETAGNA	EUROPA	NO	NO
115	AMBASCIATA D' ITALIA ATENE	GRECIA	EUROPA	NO	NO
116	AMBASCIATA D' ITALIA DUBLINO	IRLANDA	EUROPA	NO	NO
117	AMBASCIATA D' ITALIA LUSSEMBURGO	LUSSEMBURGO	EUROPA	NO	NO
118	AMBASCIATA D' ITALIA LA VALLETTA	MALTA	EUROPA	NO	NO
119	AMBASCIATA D' ITALIA MONACO	MONACO Principato	EUROPA	NO	NO
120	AMBASCIATA D' ITALIA OSLO	NORVEGIA	EUROPA	NO	NO
121	AMBASCIATA D' ITALIA L'AJA	PAESI BASSI	EUROPA	NO	NO
122	AMBASCIATA D' ITALIA LISBONA	PORTOGALLO	EUROPA	NO	NO
123	AMBASCIATA D' ITALIA SAN MARINO	SAN MARINO	EUROPA	NO	NO
124	AMBASCIATA D' ITALIA SANTA SEDE	SANTA SEDE	EUROPA	NO	NO
125	AMBASCIATA D' ITALIA LUBIANA	SLOVENIA	EUROPA	NO	NO
126	AMBASCIATA D' ITALIA MADRID	SPAGNA	EUROPA	NO	NO
127	AMBASCIATA D' ITALIA STOCCOLMA	SVEZIA	EUROPA	NO	NO
128	AMBASCIATA D' ITALIA BERNA	SVIZZERA	EUROPA	NO	NO
129	AMBASCIATA D' ITALIA BUDAPEST	UNGHERIA	EUROPA	NO	NO

N.	SEDE	PAESE	AREA	FUNZIONI SUPERIORI	
				attuale	dopo riforma
1	RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA PERMANENTE NATO BRUXELLES	BELGIO	EUROPA	NO	NO
2	RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA PERMANENTE NEW YORK	STATI UNITI	AMERICHE	NO	NO
3	RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA PERMANENTE PARIGI	FRANCIA	EUROPA	NO	NO
4	RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA PERMANENTE ROMA	ITALIA	EUROPA	NO	NO
5	RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA PERMANENTE STRASBURGO	FRANCIA	EUROPA	NO	NO
6	RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA PERMANENTE UE BRUXELLES	BELGIO	EUROPA	NO	NO
7	RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA PERMANENTE VIENNA	AUSTRIA	EUROPA	NO	NO
8	RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA GINEVRA	SVIZZERA	EUROPA	NO	NO

N.	SEDE	PAESE	AREA	FUNZIONI SUPERIORI	
				attuale	dopo riforma
1	CONSOLATO DI PRIMA CLASSE D'ITALIA DETROIT	STATI UNITI	AMERICHE	NO	SI
2	CONSOLATO D'ITALIA BASILEA	SVIZZERA	EUROPA	NO	SI
3	CONSOLATO D'ITALIA DORTMUND	GERMANIA	EUROPA	NO	SI
4	CONSOLATO D'ITALIA FRIBURGO	GERMANIA	EUROPA	NO	SI
5	CONSOLATO D'ITALIA MANCHESTER	REGNO UNITO	EUROPA	NO	SI
6	CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA FRANCOFORTE SUL MENO	GERMANIA	EUROPA	NO	SI
7	CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA LUGANO	SVIZZERA	EUROPA	NO	SI
8	CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA MONACO DI BAVIERA	GERMANIA	EUROPA	NO	SI
9	CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA NEW YORK	STATI UNITI	AMERICHE	NO	SI
10	CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA TORONTO	CANADA	AMERICHE	NO	SI
11	CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA ZURIGO	SVIZZERA	EUROPA	NO	SI
12	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA BARCELLONA	SPAGNA	EUROPA	NO	SI
13	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA BOSTON	STATI UNITI	AMERICHE	NO	SI
14	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA CAPODISTRIA	SLOVENIA	EUROPA	NO	SI
15	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA CHARLEROI	BELGIO	EUROPA	NO	SI
16	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA CHICAGO	STATI UNITI	AMERICHE	NO	SI
17	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA COLONIA	GERMANIA	EUROPA	NO	SI
18	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA EDIMBURGO	GRAN BRETAGNA	EUROPA	NO	SI
19	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA FILADELFIA	STATI UNITI	AMERICHE	NO	SI
20	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA GINEVRA	SVIZZERA	EUROPA	NO	SI
21	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA HANNOVER	GERMANIA	EUROPA	NO	SI
22	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA HOUSTON	STATI UNITI	AMERICHE	NO	SI
23	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA LIONE	FRANCIA	EUROPA	NO	SI
24	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA LONDRA	GRAN BRETAGNA	EUROPA	NO	SI
25	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA LOS ANGELES	STATI UNITI	AMERICHE	NO	SI
26	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA MARSIGLIA	FRANCIA	EUROPA	NO	SI
27	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA METZ	FRANCIA	EUROPA	NO	SI
28	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA MIAMI	STATI UNITI	AMERICHE	NO	SI
29	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA MONTREAL	CANADA	AMERICHE	NO	SI
30	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA MOSCA	FEDERAZIONE RUSSA	EUROPA	NO	SI
31	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA NIZZA	FRANCIA	EUROPA	NO	SI
32	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA OSAKA	GIAPPONE	ASIA E OCEANIA	NO	SI
33	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA PARIGI	FRANCIA	EUROPA	NO	SI
34	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA SAN FRANCISCO	STATI UNITI	AMERICHE	NO	SI
35	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA SAN PIETROBURGO	FEDERAZIONE RUSSA	EUROPA	NO	SI
36	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA STOCCARDA	GERMANIA	EUROPA	NO	SI
37	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA VANCOUVER	CANADA	AMERICHE	NO	SI
38	CONSOLATO DI PRIMA CLASSE D'ITALIA MENDOZA	ARGENTINA	AMERICHE	SI	SI
39	CONSOLATO D'ITALIA ADELAIDE	AUSTRALIA	ASIA E OCEANIA	SI	SI
40	CONSOLATO D'ITALIA BELO HORIZONTE	BRASILE	AMERICHE	SI	SI
41	CONSOLATO D'ITALIA BRISBANE	AUSTRALIA	ASIA E OCEANIA	SI	SI
42	CONSOLATO D'ITALIA CAPETOWN	SUD AFRICA	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	SI
43	CONSOLATO D'ITALIA ERBIL	IRAQ	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	SI
44	CONSOLATO D'ITALIA KARACHI	PAKISTAN	ASIA E OCEANIA	SI	SI
45	CONSOLATO D'ITALIA MAR DEL PLATA	ARGENTINA	AMERICHE	SI	SI
46	CONSOLATO D'ITALIA MARACAIBO	VENEZUELA	AMERICHE	SI	SI
47	CONSOLATO D'ITALIA PERTH	AUSTRALIA	ASIA E OCEANIA	SI	SI
48	CONSOLATO D'ITALIA RECIFE	BRASILE	AMERICHE	SI	SI
49	CONSOLATO D'ITALIA SMIRNE	TURCHIA	EUROPA	SI	SI
50	CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA GERUSALEMME	GERUSALEMME	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	SI
51	CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA SAN PAOLO	BRASILE	AMERICHE	SI	SI
52	CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA SHANGHAI	CINA	ASIA E OCEANIA	SI	SI
53	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA BAHIA BLANCA	ARGENTINA	AMERICHE	SI	SI
54	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA BANGALORE	INDIA	ASIA E OCEANIA	SI	SI
55	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA BENGASI	LIBIA	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	SI
56	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA BUENOS AIRES	ARGENTINA	AMERICHE	SI	SI
57	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA CALCUTTA	INDIA	ASIA E OCEANIA	SI	SI
58	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA CANTON	CINA	ASIA E OCEANIA	SI	SI
59	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA CARACAS	VENEZUELA	AMERICHE	SI	SI
60	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA CASABLANCA	MAROCCO	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	SI
61	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA CHONGQING	CINA	ASIA E OCEANIA	SI	SI
62	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA CORDOBA	ARGENTINA	AMERICHE	SI	SI
63	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA CURITIBA	BRASILE	AMERICHE	SI	SI
64	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA DUBAI	EMIRATI ARABI UNITI	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	SI
65	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA FIUME	CROAZIA	EUROPA	SI	SI
66	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA GEDDA	ARABIA SAUDITA	MEDITERRANEO E MEDIO-ORIENTE	SI	SI
67	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA HO CHI MINH	VIETNAM	ASIA E OCEANIA	SI	SI
68	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA HONG KONG	CINA	ASIA E OCEANIA	SI	SI

N.	SEDE	PAESE	AREA	FUNZIONI SUPERIORI	
				attuale	dopo riforma
69	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA ISTANBUL	TURCHIA	EUROPA	SI	SI
70	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA JOHANNESBURG	SUD AFRICA	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	SI
71	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA LA PLATA	ARGENTINA	AMERICHE	SI	SI
72	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA LAGOS	NIGERIA	AFRICA SUB-SAHARIANA	SI	SI
73	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA MELBOURNE	AUSTRALIA	ASIA E OCEANIA	SI	SI
74	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA MUMBAI	INDIA	ASIA E OCEANIA	SI	SI
75	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA PORTO ALEGRE	BRASILE	AMERICHE	SI	SI
76	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA RIO DE JANEIRO	BRASILE	AMERICHE	SI	SI
77	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA ROSARIO	ARGENTINA	AMERICHE	SI	SI
78	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA SYDNEY	AUSTRALIA	ASIA E OCEANIA	SI	SI
79	CONSOLATO GENERALE D'ITALIA VALONA	ALBANIA	EUROPA	SI	SI

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero 2599 del 22/11/2021, con oggetto ESTERI - MODIFICA ART 101 COMMA V E 107 COMMA I LETT E DEL DPR 18 DEL 05 GENNAIO 1967 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0054919 - Ingresso - 14/12/2021 - 11:42 ed è stato ammesso alla registrazione il 04/01/2022 n. 2

Il Magistrato Istruttore
ANGELA PRIA
(Firmato digitalmente)